

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 2410-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GRAZIANI)

Comunicata alla Presidenza il 20 settembre 1990

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 1990,
n. 216, recante misure cautelari a tutela dei beni e degli
interessi economici dello Stato del Kuwait

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1990

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge di cui la Commissione affari esteri propone all'unanimità la conversione in legge, è stato tempestivamente adottato dal Governo, all'indomani dell'invasione irachena del Kuwait, per salvaguardare beni e interessi economici dello Stato del Kuwait nel nostro Paese da atti illegittimi appropriativi o dispositivi.

La sua giustificazione morale, politica e giuridica non ha bisogno di sottolineature. Quanto al merito del decreto stesso, la Commissione affari costituzionali ha osservato, circa la formulazione dell'articolo 3, comma 2, l'opportunità di specificare meglio la competenza dell'Ufficio italiano cambi, dati i compiti istituzionalmente diversi di questo organo. A sua volta la Commissione giustizia ha suggerito che all'articolo 1 la parola «transazioni» sia sostituita dalla parola «contratti», ivi compresi quelli preliminari, mentre all'articolo

3 riterrebbe opportuno sostituire alle parole «responsabili dei danni derivanti dal compimento degli atti nulli» la dizione «responsabili dei danni derivanti dagli atti stessi».

Sulla prima e la seconda delle obiezioni il Governo si è riservato un approfondimento e una migliore precisazione convenendo invece, subito, sulla opportunità della terza.

Constatato comunque che si tratta solo di specificare meglio alcune dizioni in rapporto alle finalità stesse del decreto sul quale non c'è stata obiezione alcuna, la Commissione affari esteri ha stabilito di non proporre modifiche e di rimettere la questione dei rilievi espressi dalla 1^a e dalla 2^a Commissione ai chiarimenti che vorrà fornire il Governo e alle decisioni dell'Assemblea.

GRAZIANI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ELIA)

19 settembre 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Si suggerisce tuttavia alla Commissione di merito di voler meglio chiarire la formulazione dell'articolo 3, comma 2, attesa l'incertezza della competenza dell'UIC ad accertare le violazioni del provvedimento, dati i compiti istituzionalmente diversi di tale organo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, recante misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait.

Decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 1990.

Misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la grave situazione determinata nel Kuwait a seguito dell'occupazione di questo Stato da parte di forze armate straniere;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure volte a vietare le alienazioni e gli atti che hanno per oggetto beni dello Stato del Kuwait;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Sono vietati gli atti di disposizione e le transazioni, a qualsiasi titolo effettuati, concernenti beni mobili anche immateriali, beni immobili, aziende o altre universalità di beni, valori o titoli di natura finanziaria o valutaria comunque denominati, allorchè detti beni, valori o titoli appartengano, anche tramite intermediari, allo Stato del Kuwait o a qualsiasi agenzia, ente od organismo partecipato, controllato o diretto dallo Stato medesimo.

Articolo 2.

1. Gli atti compiuti in violazione del divieto di cui all'articolo 1 sono nulli.

Articolo 3.

1. I soggetti che, anche indirettamente, prendono parte agli atti per i quali sussiste il divieto di cui all'articolo 1 sono civilmente responsabili dei danni derivanti dal compimento degli atti nulli. Si applica altresì nei loro confronti la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di danaro non inferiore alla metà del valore dell'operazione e non superiore al valore medesimo.

2. Per l'accertamento delle violazioni del divieto di cui all'articolo 1 e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

Art. 4.

1. Deroghe al divieto di cui all'articolo 1 possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero.

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1990.

COSSIGA

ANDREOTTI - DE MICHELIS - VASSALLI
- CIRINO POMICINO - FORMICA -
CARLI - RUGGIERO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI